



FOGLIO INFORMATIVO CONTRATTO DI MUTUO CONTRO CESSIONE PRO SOLVENDO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E/O DI FINE RAPPORTO NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. - IBL BANCA
Sede legale in Roma Via Venti Settembre 30 00187 ROMA - Capitale Sociale € 75.000.000 interamente versato Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1 Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585 - www.iblbanca.it - e-mail: info@iblbanca.it - n. tel.: 800 91.90.90 fax: 06/83496032

IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE)

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE	
SEDE (INDIRIZZO)	
TELEFONO	
E-MAIL	
QUALIFICA	
ISCRIZIONE AD ALBI O ELENCHI	
NUMERO DELIBERA ISCRIZIONE ALL'ALBO / ELENCO	
COGNOME E NOME DEL CLIENTE	Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo, composto da n. 3 pagine, nonché copia della "Guida" pratica "L'Arbitro Bancario Finanziario in parole semplici", copia della Guida pratica "Il credito ai consumatori in parole semplici" e copia della Guida pratica "La centrale dei rischi in parole semplici".
DATA	FIRMA DEL CLIENTE

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E RISCHI

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Prestito personale a tasso fisso con cessione pro solvendo del trattamento di fine servizio e/o di fine rapporto (di seguito "TFS/TFR") maturato destinato a dipendenti pubblici in quiescenza. Il contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata ed è garantito dalla cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal TFS e/o TFR maturato che il cliente vanta nei confronti dell'Ente Pensionistico. Il prestito erogato viene determinato mediante l'attualizzazione della quota di TFS/TFR richiesta dal cliente. Il rimborso avviene mediante pagamento delle rate di TFS/TFR secondo il piano di liquidazione rilasciato dall'Ente Pensionistico come per legge (di seguito "Prospetto di Liquidazione").
PRINCIPALI RISCHI TIPICI
Rischio tasso: Rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO?
Prestito personale a tasso fisso con cessione pro solvendo del trattamento di fine servizio e/o di fine rapporto maturato destinato a dipendenti pubblici in quiescenza.

NELL'ESEMPIO SOTTO RIPORTATO, I VALORI INDICATI NON COMPRENDONO EVENTUALI ONERI DI SPETTANZA DI SOGGETTI TERZI

ESEMPIO	
TFS/TFR maturato	€ 105.000
% da utilizzare	98%
TFS/TFR finanziato	€ 102.900
Da attualizzare al tasso annuo nominale (T.A.N.) del	8,30%
DETTAGLIO TAEG	
T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) pari al 8,52%. Il TAEG è calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 121 del D.Lgs. n. 385/93 e dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d'Italia. IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG: i) l'importo totale del credito si intende utilizzato per intero; ii) gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno; iii) il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno; iv) i rimborsi a base del calcolo sono pari alle rate previste dal piano di ammortamento.	
Importo totale dovuto dal consumatore	€ 102.900
Importo totale dal credito	€ 91.195,82
Costo totale del credito di cui	€ 11.704,18
a) Interessi dovuti	€ 11.475,62
b) Imposta di bollo	€ 228,56



T.A.N.	8,30%
T.E.G.	8,33%
T.A.E.G.	8,52%

ESEMPIO 1

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE TFS/TFR RILASCIATO DALL'ENTE PENSIONISTICO					
NUMERO RATA	DATA RATA TFS/TFR	RATA TFS/TFR	DATI IDENTIFICATI DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DEL TFS/TFR		
1	20/07/2021	€ 50.000,00	DATA DI EMISSIONE:		
2	20/07/2022	€ 50.000,00	NUMERO DI PROTOCOLLO:		
3	20/07/2023	€ 5.000,00	ENTE PENSIONISTICO:		

PROSPETTO TFS/TFR CEDUTO					
N. RATA TFS/TFR CEDUTA	DATA RATA TFS/TFR CEDUTA*	DATA SCADENZA PAGAMENTO TFS/TFR**	IMPORTO RATA TFS/TFR CEDUTA	TFS/TFR CEDUTO PER RIMBORSO	TFS/TFR CEDUTO A GARANZIA
1	20/07/2021	18/10/2021	€ 50.000,00	€ 49.000,00	€ 1.000,00
2	20/07/2022	18/10/2022	€ 50.000,00	€ 49.000,00	€ 1.000,00
3	20/07/2023	18/10/2023	€ 5.000,00	€ 4.900,00	€ 100,00

* LA DATA RATA TFS/TFR CEDUTA È UGUALE ALLA DATA RATA TFS/TFR RIPORTATA NEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DEL TFS/TFR RILASCIATO DALL'ENTE PENSIONISTICO

** LA DATA SCADENZA PAGAMENTO TFS/TFR RAPPRESENTA LA DATA ENTRO CUI L'ENTE PENSIONISTICO DI APPARTENENZA È TENUTO A VERSARE LA RATA DEL TFS/TFR DOVUTA AL CLIENTE A TITOLO RIMBORSO DELLA RATA DEL FINANZIAMENTO

PIANO DI AMMORTAMENTO						
NUMERO RATA	SCADENZA RATA*	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI	IMPORTO RATA	IMPORTO TFS/TFR CEDUTO	DATA SCADENZA PAGAMENTO TFS/TFR**
1	18/10/2021	€ 42.001,97	€ 6.998,03	€ 49.000,00	€ 50.000,00	18/10/2021
2	18/10/2022	€ 44.897,94	€ 4.102,06	€ 49.000,00	€ 50.000,00	18/10/2022
3	18/10/2023	€ 4.524,47	€ 375,53	€ 4.900,00	€ 5.000,00	18/10/2023

* LA DATA DI SCADENZA DELLA RATA COINCIDE CON LA DATA DI SCADENZA DEL PAGAMENTO DELLA RATA TFS/TFR INDICATA NEL PROSPETTO DI TFS/TFR CEDUTO

** LA DATA SCADENZA PAGAMENTO TFS/TFR RAPPRESENTA LA DATA ENTRO CUI L'ENTE PENSIONISTICO DI APPARTENENZA È TENUTO A VERSARE LA RATA DEL TFS/TFR DOVUTA AL CLIENTE A TITOLO RIMBORSO DELLA RATA DEL FINANZIAMENTO.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura Legge. n. 108/1996, relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.iblbanca.it.

La concessione del finanziamento è a discrezione di IBL Banca S.p.A.

CONDIZIONI ECONOMICHE	
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO	L'importo massimo del prestito è determinato in funzione del TFS/TFR maturato come certificato nel "prospetto di liquidazione" rilasciato dall'Ente Pensionistico.
DURATA DEL CONTRATTO DI CREDITO	Minima 3 mesi, massima in funzione delle scadenze del piano di liquidazione del TFS/TFR.
RATE E ORDINE DI IMPUTAZIONE	Il numero e le scadenze delle rate sono determinati secondo il piano di liquidazione del TFS/TFR definito dall'Ente pensionistico e da questi certificato nel "prospetto di liquidazione". I pagamenti effettuati dal Cliente saranno imputati dal Finanziatore secondo il seguente ordine: spese ed altri oneri legali, interessi moratori, interessi e oneri contrattuali e capitale.
GARANZIE RICHIESTE	Cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal TFS e/o TFR maturato

COSTI DEL CREDITO	
TASSO DI INTERESSE	T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) fisso minimo pari a 4,50 % fino a un massimo del 8,50 % in funzione della durata dell'operazione.

COSTI CONNESSI			
EVENTUALI ALTRI COSTI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI CREDITO LE VOCI DI COSTI EVIDENZIATE CON UN COLORE DI SFONDO PIÙ SCURO SI RIFERISCONO A ONERI DOVUTI A TERZI	A	ONERI ERARIALI (TAX)	€ 228,56
	MODALITÀ DI MATURAZIONE DEI COSTI I costi di cui alla lettera A (oneri erariali) maturano interamente, per loro natura, entro la data di perfezionamento del contratto per cui non sono soggetti a rimborso al cliente nei casi di estinzione anticipata del prestito.		
COSTI IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO TARDARE CON I PAGAMENTI POTREBBE AVERE GRAVI CONSEGUENZE PER IL CONSUMATORE (AD ESEMPIO LA VENDITA FORZATA DEI BENI) E RENDERE PIÙ DIFFICILE OTTENERE ALTRI CREDITI IN FUTURO	TASSO DI INTERESSE DI MORA: 10,30 % L'Ente Pensionistico sarà obbligato a norma di legge e, per quanto concerne, anche per volontà del Cliente, a versare al Finanziatore, entro e non oltre il 90° (novantesimo) giorno successivo rispetto alle singole scadenze contrattualmente previste, le rate del TFS/TFR, sino ad estinzione totale del Capitale Lordo Mutuato (CLM). Salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, in caso di ritardo e/o mancato pagamento delle rate, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti dal Cliente sugli importi scaduti ed impagati, in alternativa agli interessi contrattuali, gli interessi calcolati al tasso di mora, salvo, in ogni caso, l'applicazione del tasso massimo consentito dalla legge, qualora detto tasso risultasse superiore a tale limite.		
	Il Cliente può essere segnalato secondo le modalità previste presso le "Centrali Rischio" a cui il Finanziatore aderisce per legge e/o per volontà ("sistemi di informazione creditizia"), nei casi in cui l'Ente Pensionistico avendo effettuato il pagamento delle rate del TFS/TFR, le stesse non siano state versate e/o pervenute al Finanziatore alle rispettive scadenze contrattuali. A seguito di tali segnalazioni, il Cliente potrà incontrare maggiori difficoltà per l'accesso al credito presso tutti i finanziatori italiani ed europei.		



	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri e spese: <ul style="list-style-type: none"> • spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dal Finanziatore e/o da enti esterni incaricati dallo stesso Finanziatore in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; • spese per interventi legali in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dal Finanziatore; • interessi di mora dovuti su ciascuna rata scaduta e non pagata, calcolati al tasso di mora, come sopra indicato, salva l'applicazione del tasso massimo consentito dalla legge qualora il tasso di mora contrattuale dovesse risultare superiore a tale limite.
SPESE ANNUA PER IL CONTEGGIO DI INTERESSI E COMPETENZE	€ 0
SPESE PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE	€ 0
SPESE PER INVIO/RILASCIO DOCUMENTI DI TRASPARENZA	€ 0

RECESSO – ESTINZIONE ANTICIPATA - RECLAMI

RECESSO DAL CONTRATTO

Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto di finanziamento dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare al IBL Banca entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, il Cliente deve restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati al tasso annuo nominale (T.A.N.). In caso di recesso sono comunque dovute dal Cliente le somme non ripetibili corrisposte dal Finanziatore alla Pubblica Amministrazione.

ESTINZIONE ANTICIPATA

INDENNIZZO A FAVORE DEL FINANZIATORE

Il Finanziatore, in caso di rimborso anticipato del credito, ha diritto a norma di legge ad un **indennizzo** giustificato per i costi da questo sostenuti e direttamente collegati al rimborso stesso. L'indennizzo è pari al massimo a: (i) **1,00%** dell'importo del debito residuo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto di credito è superiore a un anno; (ii) **0,50%** del medesimo importo se la vita residua del contratto è **pari o inferiore a un anno**. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

IMPORTO DOVUTO IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA

In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cliente, dovrà immediatamente versare al Finanziatore, sulla base del conteggio estintivo elaborato, l'importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso annuo nominale del prestito ("T.A.N.") delle rate del Piano di Ammortamento non ancora scadute e della somma delle rate scadute non ancora pagate alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, ivi compresi quelli moratori. Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro **5 giorni** lavorativi dalla data di ricezione da parte del Finanziatore dell'importo dovuto.

COSTI NON RIMBORSABILI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Nel caso di estinzione del contratto non saranno rimborsati, perché maturati interamente, per loro natura, alla data di perfezionamento del contratto, i costi indicati alla sezione "Costi Connessi" relativi alla voce A (oneri erariali).

COSTI RIMBORSABILI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il Cliente godrà esclusivamente del rimborso, per il periodo di rateizzazione non goduto, degli interessi calcolati al T.A.N.

RECLAMI

I reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami - Via Venti Settembre, 30 – 00187 Roma o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@iblbanca.it oppure al seguente indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) reclami@iblbanca.it. Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione da parte del Finanziatore, può rivolgersi a:

- ▶ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- ▶ **Conciliatore Bancario** per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.lgs. n. 28/2010 - art. 5 comma 1), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it). Il Cliente e la Banca, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, possono concordare di adire un diverso organismo di conciliazione anch'esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.lgs. n. 28/2010. In ogni caso il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario secondo la normativa specifica di riferimento.

LEGENDA

TASSO DI INTERESSE ANNUO NOMINALE	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
TASSO DI MORA	Maggiorazione del tasso di interesse se applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
TASSO DI SOGLIA ANTI USURA	Limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari, rilevato trimestralmente ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108.
TASSO DEBITORE ANNUO NOMINALE	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS)	Il trattamento di fine servizio è il compenso corrisposto all'amministrato, a titolo di indennità di liquidazione o di buonuscita, all'atto di cessazione del rapporto con l'ente/amministrazione di appartenenza.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)	Il Trattamento di fine rapporto è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro con l'ente/amministrazione di appartenenza.